

L'Assessore all'Ambiente Dott. Walter Formenton sottopone all'approvazione il seguente provvedimento

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto che con Delibera della Giunta Provinciale nn.7650/49 del 11.02.2004, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2004 che individua, tra gli obiettivi del Dipartimento Ambiente, il risanamento dell'ambiente nel polo conciario attraverso l'attuazione e la prosecuzione delle attività del Progetto Giada;

dato atto che con delibera nn.4366/20 del 16.03.2004 il Consiglio Provinciale ha approvato la Convenzione per la costituzione dell'Ufficio Distrettuale – Agenzia Giada, al fine di poter proseguire, dopo la conclusione del Progetto LIFE, nella creazione di un Sistema di Gestione integrata dell'Ambiente nel Distretto conciario per la promozione della riqualificazione ambientale e dello sviluppo sostenibile del comprensorio industriale conciario ed ottenere la certificazione ambientale del distretto conciario;

dato atto altresì che con delibera nn.57 del 11.11.2004 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il "Piano Regionale di Risanamento dell'Atmosfera" che prevede, tra l'altro, il riconoscimento del Distretto conciario della Valle del Chiampo come zona degradata dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico per le sostanze definite come Composti Organici Volatili (solventi);

considerato che la Provincia, a seguito della delega al rilascio delle autorizzazioni ex DPR 203/88 prevista dalla Legge Regionale n.28 del 23.04.90, ha utilizzato, nella valutazione dei progetti, il criterio della migliore tecnologia disponibile che, nel caso delle attività di lavorazione della pelle, ha comportato l'assunzione di valutazioni poi recepite nella Direttiva Europea 1999/13/CE e nel Decreto Ministeriale n.44 del 16.01.04;

rilevato che l'adozione dei suddetti criteri valutativi ha comportato, nel periodo 1998/2003, una riduzione dell'emissione di Composti Organici Volatili superiore al 40%, innescando quindi un processo di miglioramento ambientale peraltro non ancora completato;

ravvisata la necessità di proseguire nell'opera di risanamento anche attraverso l'utilizzo di strumenti di tipo innovativo, avviando cioè meccanismi di incentivazione che supportino l'attività ordinaria legata alla normativa cogente;

vista che tra i suddetti strumenti risulta particolarmente efficace quello definito come "Emissions Trading", cioè il sistema di scambio delle quote di emissione, adottato tra l'altro dall'Unione Europea, con Direttiva 2003/87 per l'applicazione delle riduzioni delle emissioni in atmosfera previste dal Protocollo di Kyoto;

ritenuto pertanto, in una logica di sviluppo sostenibile, di adottare lo strumento dell'"Emissions Trading" quale ulteriore criterio di valutazione nelle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate alle aziende conciarie, secondo quanto previsto dall'allegato parere n.07/1004, espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente in data 08.10.2004;

visto il D.P.R. n.203/1988;

vista la Legge Regionale n.28/1990;

vista la Direttiva Europea n.2003/87;

visti l'art.48 del d.lgs. n.267/2000 e l'art.33 dello Statuto provinciale che disciplinano le competenze della Giunta;

vista la Delibera di Giunta del 11.02.2004, nn.7650/49 di approvazione del PEG per l'anno 2004;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione delle entrate e

Oggetto: Distretto conciario – Autorizzazione per le emissioni in atmosfera – Emissions Trading.

pertanto non necessita del parere per la regolarità contabile;

preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica espresso ed inserito ai sensi dell'art.49 del d.lgs 267/2000 e del visto di conformità di cui al Decreto Presidenziale nn.42431/27 del 15/07/2004;

D E L I B E R A

- 1) di adottare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, il criterio dello "Emissions Trading" descritto in premessa, inserito come allegato n.1 alla presente e di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
- 2) di dare atto che ai successivi adempimenti provvederà con propri atti il Dirigente del Dipartimento Ambiente;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere in merito in tempi brevi.

La sua estesa proposta viene approvata a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile con separata espressa votazione unanime.

Allegati n. _____ 1 _____ pag. _____ 2 _____

ESTENSORE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Data:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data:

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Parere FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per la regolarità tecnica

Data:

IL DIRIGENTE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Parere FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per la regolarità contabile

Data:

IL RAGIONIERE CAPO DIPARTIMENTO

VISTO DI CONFORMITÀ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(Decreto presidenziale del 15/07/2004 nn. 42431/27)

Visto DI CONFORMITÀ

DI NON CONFORMITÀ alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof. Manuela Dal Lago

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gerolamo Sparacio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la retrostante deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia per gg. 15 dal _____ al n. _____

Vicenza, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza reclami né opposizioni.

La stessa è stata trasmessa:

alla Prefettura ai sensi della normativa vigente in data _____

è **DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi della normativa vigente.

Vicenza, li

IL SEGRETARIO GENERALE



DIPARTIMENTO AMBIENTE

UFFICIO ARIA

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Uffici: Contrà San Marco 30 – 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 - Cod. fisc.: 00496080243
Tel.: 0444/908225 – Fax: 0444/908220

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (LEGGE REGIONALE N°33/85, ART. 14)

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE AZIENDE CONCIARIE AUTORIZZAZIONI EX DPR 203/88

PARERE N°07/1004

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riunitasi a seguito di regolare convocazione, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale il giorno 08.10.2004 alle ore 9.00;

Premesso che

- ai sensi del DPR 24.05.1988 n.203 sono sottoposte ad autorizzazione le attività che contribuiscono all'inquinamento atmosferico, siano esse esistenti o di nuova costituzione, le modifiche sostanziali dell'impianto che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti ed il trasferimento degli impianti in altri siti;
- la Regione Veneto, attraverso l'emanazione delle Leggi Regionali n.28 del 23.04.90 e n.15 del 30.03.95, ha delegato alla Provincia l'approvazione e l'autorizzazione di tutti gli impianti con emissioni in atmosfera;
- l'art. 15 della L.R. 16.04.1985 n.33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente l'organo consultivo tecnico-amministrativo della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente;
- il parere n.08/0704 data 16.07.04 con cui la CTPA ha provveduto a formulare i nuovi criteri per la valutazione delle richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera relative agli impianti di rifinizione a spruzzo delle aziende conciarie, sulla base del DM 44/2004.

Considerato che

- il suddetto parere prevedeva la possibilità di verificare, in sostituzione del sistema precedentemente utilizzato e non più applicabile, l'istituzione di un nuovo meccanismo di incentivazione, basato sul concetto di "emissions trading";
- la Giunta Regionale del Veneto ha comunque adottato il Piano di Risanamento dell'Atmosfera individuando il territorio del Polo Conciario come zona da risanare e quindi non in grado di sopportare contributi aggiuntivi di inquinamento;
- lo studio sulle migliori tecnologie applicative negli impianti di rifinizione dell'industria conciaria, individua gli standard ottimali attualmente raggiungibili;
- il meccanismo dell'"emissions trading", applicato ai COV, può rappresentare un incentivo efficace per consentire logiche di riduzione sul consumo di solventi, con conseguente ottenimento di garanzie di beneficio ambientale.

ESPRIME PARERE

L'applicazione dell' "emissions trading", con riferimento alle autorizzazioni ex DPR 203/88 e Dm 44/04 nel settore conciario, verrà valutata secondo i seguenti criteri..

- 1) Al termine del periodo triennale di miglioramento, il quantitativo annuo massimo di solventi utilizzabili verrà considerato non solo come prescrizione nell'esercizio dell'attività ma anche come "quota disponibile".
- 2) La "quota disponibile" di cui al punto 1) potrà essere ceduta a terzi, in toto od in parte, mediante accordo tra le parti redatto secondo le direttive stabilite dalla Provincia di Vicenza.
- 3) Il diritto alla cessione della "quota disponibile" a disposizione, e fissata nell'autorizzazione, potrà essere esercitato unicamente tra aziende che rispettino il valore limite di 75 g/SOV/mq e che abbiano costantemente rispettato le condizioni globali stabilite nell'autorizzazione.
- 4) Al fine di garantire che l'esercizio di un "diritto ad inquinare" comporti comunque un beneficio di tipo ambientale, fermo restando i requisiti sopra espressi, si dovrà applicare una riduzione del consumo complessivo di solventi, sulla base delle condizioni stabilite al punto 5).
- 5) La riduzione di cui al punto precedente va calcolata secondo un criterio proporzionale, a partire dal livello zero nel caso di aziende con sommatoria di fattori di emissione > 80 g/SOV/mq (massimo ammesso 30 + 50), fino ad un massimo del 30% nel caso di aziende con sommatoria di fattori di emissione >= 140 g/SOV/mq;
- 6) Il livello minimo al di sotto del quale non viene richiesta alcuna riduzione, sommatoria pari ad 80 g/SOV/mq, viene assunto in quanto trattasi di attività che utilizzano lavorazioni rispondenti al criterio della migliore tecnologia disponibile.
- 7) Nel caso la cessione della "quota disponibile" provenga da un'azienda che non eserciti la propria attività produttiva (attività non in corso) il quantitativo ceduto viene ridotto automaticamente del 30%.
- 8) Nel caso la cessione della "quota disponibile" sia destinata ad un'azienda operante in un diverso Comune rispetto all'azienda cedente, la cessione stessa potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione di un parere favorevole da parte del Comune di destinazione.
- 9) L'azienda destinataria della cessione della "quota disponibile" dovrà intraprendere, ai fini del riconoscimento della suddetta quota, la procedura prevista per le autorizzazioni preventive di cui agli artt. 6 e 15 del DPR 203/88.

IL SEGRETARIO
DELLA COMMISSIONE
(Pemper dr.Giovanni)

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
(Formenton dr.Walter)